

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 28 settembre 2021 — QE/ Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest

(Causa C-600/21)

(2021/C 502/23)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: QE

Resistente: Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli articoli 3, paragrafo 1, e 4 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ⁽¹⁾, debbano essere interpretati nel senso che ostano, nei contratti conclusi con i consumatori, a una dispensa convenzionale dalla messa in mora anche laddove essa sia prevista in maniera esplicita e non equivoca nel contratto.
- 2) Se la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 gennaio 2017, Banco Primus (C-421/14), debba essere interpretata nel senso che un ritardo superiore a 30 giorni nel pagamento di una sola rata a titolo di importo capitale, interessi o accessori possa integrare un inadempimento sufficientemente grave in considerazione della durata e dell'importo del mutuo e dell'equilibrio complessivo dei rapporti contrattuali.
- 3) Se gli articoli 3, paragrafo 1, e 4 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una clausola in base alla quale la decadenza dal beneficio del termine può essere dichiarata in presenza di un ritardo nel pagamento superiore a 30 giorni ove il diritto nazionale, che prescrive l'invio di una messa in mora prima della dichiarazione di detta decadenza, consenta alle parti di derogarvi richiedendo in tale ipotesi il rispetto di un preavviso ragionevole.
- 4) Se i quattro criteri elaborati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sua sentenza del 26 gennaio 2017, Banco Primus (C-421/14), ai fini della valutazione, da parte di un giudice nazionale, dell'eventuale carattere abusivo della clausola relativa alla decadenza dal beneficio del termine a causa dell'inadempimento, da parte del debitore, degli obblighi gravanti su di lui per un periodo limitato, siano cumulativi o alternativi.
- 5) Ove tali criteri siano cumulativi, se il carattere abusivo della clausola possa tuttavia essere escluso alla luce dell'importanza relativa di questo o quel criterio.

⁽¹⁾ GU 1993, L 95, pag. 29.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) il 30 settembre 2021 —
XXX / État belge**

(Causa C-607/21)

(2021/C 502/24)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: XXX

Convenuto: État belge

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, nell'esaminare la nozione di persona a carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2), lettera d), della direttiva 2004/38/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE⁽¹⁾, occorra tener conto della situazione di un richiedente che si trova già sul territorio dello Stato in cui è stabilito il soggiornante.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se occorra differenziare il trattamento accordato al richiedente che si trova regolarmente sul territorio di detto Stato membro e quello accordato al richiedente che vi si trovi irregolarmente.
- 3) Se l'articolo 2, paragrafo 2), lettera d), della direttiva 2004/38/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE debba essere interpretato nel senso che, per poter essere considerato a carico e rientrare così nella definizione di «familiare» prevista da detta disposizione, l'ascendente diretto [può] dedurre una situazione di reale dipendenza materiale nel paese di origine attestata da documenti che sono stati tuttavia rilasciati molti anni prima della presentazione della domanda di permesso di soggiorno in qualità di familiare di un cittadino europeo, in quanto la partenza dal paese di origine e il deposito della domanda di permesso di soggiorno nello Stato membro ospitante non sono contestuali.
- 4) In caso di risposta negativa alla terza questione, quali criteri consentano di valutare lo stato di dipendenza materiale di un richiedente che chiede di potersi ricongiungere a un cittadino europeo o al suo partner, in qualità di ascendente, senza aver potuto beneficiare di un permesso di soggiorno sulla base di una domanda presentata immediatamente dopo la sua partenza dal paese di origine.

⁽¹⁾ GU 2004, L. 158, pag. 77.